

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

37.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
MAMMÌ ed altri: Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo ( <i>Modificata dal Senato</i> ) (981, 1164, 1237, 1424, 1889-B) . . . . .	411
PRESIDENTE . . . . .	411, 418, 419, 421
CARELLI . . . . .	418, 420
CASATI . . . . .	419
DE GREGORIO . . . . .	415, 420
FERRI . . . . .	418, 419
GUI . . . . .	418
MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	419
RALLO . . . . .	419
SCOZIA, <i>Relatore</i> . . . . .	412, 415

La seduta comincia alle 10.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Mammi ed altri: Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola ed agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (Modificata dal Senato) (981, 1164, 1237, 1424, 1889-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mammi, Del Penino e Dutto (981); Portatadino, Casati, Caravita, Garocchio, Bianco Ilario, Casini,

Garavaglia, Marzotto Caotorta, Piccoli Maria Santa, Porcellana, Sanese, Vietti e Zaniboni (1164); Occhetto, De Gregorio, Ferri, Allegra, Asor Rosa, Barzarossa Voza, Berlinguer Giovanni, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Masiello, Nespolo, Pagliai e Tortorella (1237); Covatta, Andò, Fiandrotti, Martelli, Bassanini, Raffaelli Mario e Spini (1424); Carelli, Aiardi, Aliverti, Allocca, Amalfitano, Andreoli, Anselmi, Balestracci, Bernardi Guido, Boffardi, Borri, Bortolani, Brocca, Caccia, Cappelli, Carlotto, Cattanei, Ceni, Cerioni, Chirico, Citaristi, Citterio, Contu, Corà, Dal Castello, Degan, Dell'Andro, Del Rio, Federico, Fioret, Gaiti, Galli Luigi Michele, Garavaglia, Gitti, Innocenti, Laganà, Lamorte, Lattanzio, Ligato, Lo Bello, Manfredi Manfredo, Marabini, Marzotto Caotorta, Mensorio, Menziani, Moro, Orsini Gianfranco, Patria, Pezzati, Picano, Piccoli Maria Santa, Postal, Quieti, Rende, Rubino, Russo Giuseppe, Sanese, Santuz, Scalia, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tassone, Tombesi, Urso Giacinto, Vietti, Zanforlin, Zaniboni, Zarro, Zoppi e Zurlo (1889): « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola ed agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo », già approvata, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1980 e modificata dal Senato nella seduta del 6 febbraio 1981.

Comunico che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Scozia ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

SCOZIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, noi tutti ricordiamo che la nostra Commissione aveva approvato il 26 settembre 1980, in un testo unificato, il provvedimento che oggi siamo chiamati ad esaminare nuovamente in seguito alle modifiche apportate dal Senato il 6 febbraio 1981.

Credo sia inutile soffermarmi sulle motivazioni di carattere politico, culturale

e sociale che ci portarono, fin dal novembre 1979, ad esaminare le numerose proposte di legge presentate sulla base di motivi contingenti con le quali si chiedeva il rinvio del turno elettorale. Tutte quelle proposte traevano origine da una carenza prima attuazione dei decreti delegati, dalla persistenza di un dualismo di sistemi scolastici (quello nuovo e quello ancorato ad una visione verticistica della scuola). Tutto ciò ha determinato una caduta di partecipazione; ha fatto registrare una certa pesantezza nei procedimenti amministrativi ed elettorali; ha prodotto una notevole insofferenza e delusione e presso una parte dei docenti e presso una parte degli studenti e dei genitori.

Come ho già ricordato, furono presentate cinque proposte di legge il cui contenuto fu riportato in un testo unificato, il quale, tuttavia, non può essere considerato una miniriforma. Esso si proponeva solamente di affrontare e di sciogliere alcuni nodi, ponendosi come primo tempo di un processo riformatore. Esso si limitava a migliorare il funzionamento degli organi di base, a rendere più funzionante il sistema, a favorire certe istanze studentesche e di organismi sociali, ad incentivare la partecipazione, a snellire i procedimenti amministrativi ed elettorali, a responsabilizzare i vari organi, rendendone più puntuali le funzioni, procedendo ad una distinzione delle competenze, assicurando garanzie di ascolto e avviando un processo di decentramento e di ammodernamento dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Il dibattito che si è svolto al Senato non è stato privo di polemiche, in quanto da esso è emerso che il testo approvato dalla nostra Commissione presentava alcune lacune e non era, per questo motivo, in grado di risolvere i problemi che ne erano alla base. In particolare, si è detto che era stato attribuito eccessivo potere all'assemblea generale di classe, la quale, secondo il testo della Camera, aveva la competenza a discutere le linee generali della programmazione didattico-educativa e l'andamento delle classi. Da ciò derivava il dovere del consiglio di classe

di decidere riguardo alle indicazioni fornite dall'assemblea generale. L'assemblea generale di classe doveva essere convocata almeno quattro volte l'anno e ciò avrebbe comportato un certo appesantimento, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di partecipazione da parte dei docenti.

È stato anche sottolineato il rischio di una conflittualità e di una sovrapposizione di competenze tra i vari organi.

È stato da qualche parte rilevato che il consiglio d'istituto, con il nuovo sistema, avrebbe fuori del suo ambito tre specifici organi dotati di propria autonomia, tre strutture paritetiche o antitetiche, cioè il collegio dei docenti, il comitato degli studenti e quello dei genitori, i quali potrebbero correre il rischio di essere organismi paralleli con competenze spesso conflittuali — se non addirittura in antitesi — con quelle del consiglio d'istituto.

Queste sono le polemiche relative alla istituzione del comitato degli studenti (lo aspetto più travagliato e sofferto del testo in esame) per quanto si riferisce non tanto al potere di proposta, ma a quello di programmare iniziative culturali, sportive e ricreative, nei confronti delle quali sorge il problema del ruolo e della responsabilità del consiglio d'istituto, proprio al fine di evitare il paventato pericolo della conflittualità e del contenzioso nel caso della non osservazione, da parte del consiglio d'istituto stesso, delle proposte e dei programmi.

L'ufficio scolastico distrettuale, introdotto nel testo da un emendamento del Governo, è stato considerato come una anticipazione incongrua della riforma dell'amministrazione, di un processo di decentramento dell'amministrazione della pubblica istruzione che è meritevole di ulteriori approfondimenti.

Altre perplessità sono state manifestate a proposito della norma sugli insegnamenti e le attività elettivi, estrapolata dalla riforma della scuola secondaria superiore, norma che ha suscitato preoccupazioni sia dal punto di vista della limitazione del potere di programmazione dei docenti, sia da quello dell'orario e del

carico di lavoro. È stata inoltre evidenziata l'inopportunità e l'intempestività di una norma inserita in via definitiva, e non a titolo sperimentale.

Naturalmente tutte queste perplessità e preoccupazioni, queste polemiche, non potevano non avere la loro eco nel dibattito svoltosi al Senato, dove in un primo momento venne presentata una pioggia di emendamenti, da parte di tutti i gruppi politici, al testo della Camera, emendamenti attraverso i quali si correva il rischio di modificare e addirittura di stravolgere, sostanzialmente, il testo approvato dalla Camera.

In realtà però, dopo una attenta lettura del testo licenziato dal Senato, si è portati a ritenere che la sostanza, i contenuti politici del testo varato dalla Camera non sono stati modificati, se non in minima parte e per aspetti non sempre essenziali. Certo si tratta di un testo in larga parte riscritto; si deve però osservare che sul piano della forma esso appare spesso migliorato rispetto al testo originario.

Le modifiche apportate dal Senato appartengono a diverse categorie: troviamo spostamenti di articoli (ovvero articoli che da un numero passano all'altro, per esempio l'articolo 8 diventa articolo 1); la soppressione di qualche istituto (come lo ufficio scolastico distrettuale, che però era stato proposto dal Governo, non dalla Commissione); la sostituzione di istituti con altri; vi sono poi modifiche effettive (per esempio, quella relativa alle assemblee e al consiglio di classe) e modifiche che lo sono solo apparentemente, ma che non incidono sulla sostanza (quella relativa, ad esempio, al comitato degli studenti, che pur essendo uno dei nodi nevralgici della normativa degli organi collegiali, tuttavia non risulta sostanzialmente modificato).

Pertanto, come i colleghi avranno avuto modo di considerare, o come potranno fare nei prossimi giorni, si tratta di modifiche che spesso sono soltanto pleonastiche, alcune migliorative e poche altre discutibili, nessuna delle quali altera però la sostanza del testo approvato dalla

nostra Commissione, cosa questa che dovrebbe consentire un esame in terza lettura in tempi che tengano conto della importanza e dell'urgenza della approvazione di questo provvedimento, anche se si rende indispensabile un'analisi più dettagliata delle modifiche apportate dal Senato.

Passando ora ad illustrare più dettagliatamente le divergenze tra i due testi, l'articolo 1 corrisponde sostanzialmente all'articolo 8 del testo della Camera, ampliato con ulteriori norme procedurali: non ci saranno più assemblee delle rispettive componenti, che si riuniranno insieme, e vi sarà una relazione introduttiva del direttore didattico o del preside o di un docente a ciò delegato che presiede l'assemblea. Si precisa inoltre che i delegati eletti dall'assemblea rappresentano le singole componenti sia nel consiglio di interclasse o di classe, sia nel comitato dei genitori o degli studenti. Una lista comprenderà tutti gli elettori, e ciascun elettore potrà votare per la metà dei membri da eleggere se in numero superiore a uno, anche in giorno non festivo. Il presidente dell'assemblea deciderà in via definitiva su eventuali contestazioni.

Non si tratta più di modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, ma di un nuovo articolo (il 2-bis). Va, però, soppresso il primo comma dell'articolo 20 (vedi successivo articolo 13), mentre viene soppresso l'articolo 8 del testo della Camera.

Anche l'articolo 2 (*ex* articolo 1 del testo della Camera) ha subito modifiche di carattere marginale. I rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di interclasse vengono definiti « delegati », mentre la loro composizione e la presidenza dei consigli restano immutate. La prima modifica si riferisce alla frequenza delle riunioni, nel senso che tali organi non si riuniscono più almeno una volta ogni bimestre, ma almeno due volte all'anno. Ciò è stato deciso dal Senato sulla base delle esigenze prospettate dagli organismi professionali e sindacali. È stato soppresso l'inciso nel quale si stabiliva che le riunioni del consiglio di interclas-

se dovevano avvenire « nel rispetto delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea di classe in merito ai criteri generali di programmazione dell'attività della classe », inciso che è stato sostituito con il seguente: « tenendo conto delle indicazioni e delle proposte », nonché sulla base delle informazioni e delle valutazioni in ordine allo stato della classe fornite dai docenti. Tra i compiti assegnati al consiglio di interclasse vi sono quelli di collaborazione all'individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattico-educativa; di elaborazione di proposte operative riassunte nei numeri da 1 a 5. Essi debbono, inoltre, indire due volte l'anno (e non più di tre volte) l'assemblea generale di classe. Infine, con la sola eccezione riguardante la componente docente, il quinto comma del testo approvato dalla Camera è riassunto e riordinato nel sesto e settimo comma del testo del Senato.

L'articolo 3 si occupa dell'assemblea generale di classe o di interclasse. Mentre il testo della Camera assegnava ad essa il compito di realizzare la partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, di discutere le linee generali della programmazione didattico-educativa, di occuparsi dell'andamento delle classi e di formulare proposte al consiglio e ai docenti delle singole classi, il testo del Senato prevede che l'assemblea promuova la partecipazione, discuta una relazione predisposta dai docenti sull'impostazione e sull'ordinamento didattico-educativo e formuli proposte. Inoltre, è convocata due volte l'anno, e non più tre, e può essere convocata per non più di altre due volte su richiesta di un terzo dei suoi componenti (mentre la Camera aveva stabilito che poteva essere convocata senza limiti e su richiesta di un quinto dei suoi componenti). Il Senato ha ritenuto che quest'ultima decisione della Camera consentisse convocazioni continue con conseguenti disfunzioni nel funzionamento dell'attività scolastica.

Va ancora precisato che la richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti da porre

all'ordine del giorno e che all'assemblea possono partecipare il direttore didattico o il preside.

Per quanto riguarda il collegio dei docenti (articolo 4, *ex* articolo 3 del testo della Camera), non vi sono modifiche notevoli. In particolare, si precisa che i supplenti temporanei con incarico di supplenza inferiore ai 30 giorni non fanno parte del collegio. Un'altra modifica riguarda la ripartizione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri.

L'articolo 5 (*ex* articolo 4) non ha subito modifiche, mentre l'articolo 6, riguardante le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva, ne ha subite alcune. È stato rielaborato il primo comma con la precisazione che tale consiglio « ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola ». È stata aggiunta la lettera *n*) circa i poteri deliberanti. Al secondo comma è stato aggiunto il n. 2), il quale prevede che il consiglio esprime commissioni con specifici compiti conoscitivi determinandone gli scopi. Infine, è stato stabilito di inviare la relazione anche al consiglio scolastico distrettuale.

Anche riguardo all'articolo 6, come i colleghi hanno potuto notare, il Senato ha apportato modifiche poco sostanziali.

**DE GREGORIO.** Si è sostituito l'aggettivo studentesco con l'espressione « degli studenti » forse perché aveva un sapore troppo sessantottesco!

**SCOZIA, Relatore.** Sì, ma ne è rimasta invariata la struttura. Inoltre, il comitato degli studenti (articolo 7) promuove la partecipazione degli studenti alla vita dell'istituto valorizzandone la presenza e la collaborazione nei diversi organi ed elaborando indicazioni e proposte al collegio dei docenti e al consiglio di istituto. Con il terzo comma in un certo modo si è accentuato il potere del comitato, poiché, mentre il testo della Camera affermava che esso definiva un programma di iniziative culturali, il testo del Senato stabilisce che può adottare un pro-

gramma di iniziative culturali, il che rappresenta una dizione più incisiva. Inoltre, tale programma deve essere compilato con l'indicazione delle priorità. Si fa poi riferimento alle proposte formulate dalle classi o da gruppi di studenti dell'istituto. L'articolo prosegue stabilendo che il comitato delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e a maggioranza dei presenti. Si stabilisce inoltre che la deliberazione in ordine al finanziamento è di competenza del consiglio di istituto il quale provvede nei limiti di un decimo delle spese di funzionamento indicate in bilancio, escluse quelle occorrenti per gli stipendi del personale, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature didattiche e scientifiche e per le aziende speciali e agrarie (alla Camera si era deciso che tale finanziamento non dovesse superare il decimo delle spese correnti, escluse quelle relative alla gestione del personale). Al comma sesto, noi avevamo deciso che le deliberazioni di competenza del consiglio d'istituto fossero iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio stesso; il Senato ha invece stabilito che le deliberazioni siano iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio di istituto successiva alla presentazione del programma, e comunque non oltre 20 giorni dalla presentazione stessa. Al settimo comma sono eliminate le parole: « perché in contrasto con le disposizioni del presente decreto », « per la formazione della volontà collegiale » e « significative ». Si stabilisce infine che il comitato si riunisca di norma ogni due mesi in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

All'articolo 6-ter non sono state apportate modifiche importanti. Laddove il testo della Camera era stato piuttosto generico, attribuendo al comitato dei genitori il compito di favorire il raccordo tra i consigli di interclasse o di classe e il consiglio di circolo o di istituto, il testo del Senato attribuisce al comitato il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, attraverso l'informazione e lo scambio di esperienze

tra i delegati nei consigli di classe o di interclasse e nel consiglio di circolo o di istituto. Non c'è altro da notare in questo articolo, a parte l'ultimo comma, aggiuntivo, tendente ad abrogare il quarto comma dell'articolo 43 ed il secondo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

L'articolo 8 è totalmente nuovo. Esso aggiunge al secondo comma dell'articolo 11 del decreto n. 416 la seguente lettera: « *m*) due rappresentanti del personale docente nelle attività di formazione professionale funzionanti nell'ambito del distretto attuate o autorizzate dalla Regione ».

L'articolo 9 precisa che il consiglio scolastico distrettuale, entro il 31 marzo, salvo diverso termine stabilito dalle amministrazioni di competenza, elabori una proposta di programmazione distrettuale. Al punto 1) si precisa « istituzioni scolastiche statali » e « scuole dello Stato ». Al punto 4) viene mantenuto l'aggettivo « necessarie », però posposto dopo « condizioni operative ». Al punto 6) si aggiunge « l'organizzazione ». Sono stati poi aggiunti i punti 10), 11) e 12), relativi rispettivamente alle attività di sperimentazione, alla migliore utilizzazione delle attrezzature e al potenziamento dei servizi finalizzati. Si stabilisce poi che la proposta di programma approvata dal Consiglio scolastico distrettuale sia inviata anche al Consiglio scolastico provinciale ai fini del coordinamento della programmazione scolastica nella provincia. È aggiunto il seguente quinto comma: « Il Consiglio scolastico distrettuale invia in tempo utile al Consiglio scolastico provinciale una motivata richiesta in ordine al proprio fabbisogno finanziario della quale il provveditore agli studi deve tener conto nella ripartizione dei fondi per il successivo anno scolastico ». Prima dell'ultimo comma è infine inserito il seguente: « Il consiglio scolastico distrettuale delibera in materia di dislocazione degli interventi di formazione permanente finalizzati al rilascio di titoli di studio ». All'ultimo comma, sono state sostituite le parole « le informazioni » alle parole « ogni utile informazione ».

Con l'articolo 10, nuovo rispetto al testo della Camera, dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto n. 416, si inserisce il seguente nuovo comma: « Alle spese di funzionamento del Consiglio scolastico provinciale, della giunta esecutiva e dei consigli di disciplina si provvede mediante gli stanziamenti previsti per le spese di ufficio dei provveditorati agli studi ».

Anche l'articolo 11 è nuovo, e con esso si modifica l'articolo 16 del decreto n. 416. Il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito nel senso che viene stabilito che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti; al terzo comma è aggiunta la lettera *m*) che prevede la presenza di tre rappresentanti del personale insegnante direttivo e ispettivo, rispettivamente per le scuole di lingua slovena e per le scuole della Valle d'Aosta; il quarto comma è soppresso; il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti da altri in cui si dice che il personale eletto a far parte del Consiglio nazionale può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato, e che il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti come servizio di istituto; l'ultimo comma è sostituito da un altro in cui si stabiliscono le modalità secondo le quali si dovranno svolgere le elezioni.

Con l'articolo 12, nuovo rispetto al testo della Camera, il quarto comma dell'articolo 18 del decreto n. 416 è sostituito da un altro che recita: « La composizione ed il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole ».

Con l'articolo 13, anch'esso nuovo rispetto al testo della Camera, si sopprime il primo comma dell'articolo 20 del decreto n. 416.

L'articolo 14 corrisponde all'articolo 9 al testo della Camera ed è ad esso identico, con la sola modifica delle parole « i

comitati dei genitori e studentesco » in « i comitati dei genitori e degli studenti ».

Secondo l'articolo 15 (*ex* articolo 10), l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente: « le votazioni degli organi collegiali con scadenza triennale si svolgono in un unico giorno (nel testo della Camera era precisato che doveva essere non lavorativo), da stabilirsi secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo (ordinanza del ministro della pubblica istruzione). Quelle relative agli organi con scadenza annuale si svolgono nel giorno stabilito dal consiglio di circolo o d'istituto ».

L'articolo 16 è completamente nuovo e prevede di aggiungere all'articolo 25 del decreto presidenziale n. 416 il seguente comma: « I consigli di circolo e di istituto delle scuole ed istituti non aventi personalità giuridica e i consigli scolastici distrettuali possono accettare donazioni, lasciti e qualsiasi liberalità esclusi quelli relativi a beni immobili ».

Con l'articolo 17 (*ex* articolo 11) si precisa meglio che i bilanci preventivi, i quali, in ogni caso, dovranno essere redatti nei limiti delle somme disponibili, non sono soggetti ad approvazione preventiva. Alla fine dell'articolo è stato aggiunto un comma il quale stabilisce che la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato dei componenti elettivi degli organi collegiali sussiste soltanto in caso di dolo o di colpa grave.

L'articolo 18 (*ex* articolo 12) è rimasto invariato, eccettuata una modifica al penultimo comma, con la quale si è precisato che le disposizioni relative alla validità delle deliberazioni non si applicano al consiglio scolastico provinciale e ai relativi consigli di disciplina, né ai consigli di disciplina e per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione quando essi trattino, nell'esercizio delle loro competenze, materie di stato giuridico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo.

Anche l'articolo 19 (*ex* articolo 13) ha subito una sola modifica, e precisamente è stata aggiunta la lettera e) sulla base

della quale è istituito il comitato per la valutazione del servizio secondo quanto disposto dal precedente articolo 8.

L'articolo 20 (*ex* articolo 14) è rimasto identico, mentre è stato modificato il successivo articolo 21 (*ex* articolo 15), che si occupa delle attività e degli insegnamenti a carattere elettivo. Il Senato ha ritenuto importante precisare il carattere sperimentale dell'iniziativa e la sua validità fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore. Inoltre, si precisa che è il collegio dei docenti che, anche in accoglimento di proposte avanzate dai consigli di classe, dai comitati degli studenti e dei genitori e dal consiglio di istituto, può comprendere, nella programmazione didattica complessiva, insegnamenti e attività a carattere elettivo. A tali attività possono partecipare i docenti, nei limiti dell'orario normale delle lezioni; con il consenso dell'insegnante o degli insegnanti della disciplina ritenuta affine, può essere prevista l'utilizzazione di esperti professionali esterni da configurarsi come prestazione di attività professionali remunerate con contratto a termine. Attraverso una propria ordinanza, infine, il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce le modalità ed i criteri per la programmazione delle attività, la misura del compenso da corrispondere agli esperti, i limiti della loro utilizzazione ed i requisiti professionali richiesti.

Con l'articolo 22 (*ex* articolo 16) scompare dal testo l'ufficio scolastico distrettuale e al suo posto compare un puro e semplice « servizio di segreteria ». I provveditori sono autorizzati a distaccare personale delle carriere di concetto ed esecutiva, tra quello appartenente agli organici delle scuole comprese nel territorio del distretto. Le modalità ed il numero dei distacchi, nonché i criteri di assegnazione saranno stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione. Va chiarito che il distacco è, comunque, condizionato all'assenso dell'interessato.

L'articolo 23 (*ex* articolo 17) riguardante l'istituzione degli IRRSAE è stato

modificato. È stata prevista la possibilità di esonero dal servizio per il presidente ed i membri dei comitati direttivi incaricati di una delle sezioni o servizi in cui si articolano gli istituti, per i membri dei consigli direttivi del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica e per i responsabili delle sezioni e dei servizi. È stato, inoltre, stabilito il trattamento di missione per i membri dei consigli direttivi degli istituti, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica che non risiedono nella sede dell'istituto; analogamente è stato previsto il trattamento di missione, a carico dei rispettivi bilanci, per il personale comandato. Infine, il servizio prestato ha valore, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto.

L'articolo 24 (*ex* articolo 18) contiene una norma transitoria e prevede che, nella prima applicazione della legge, i consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto ed i consigli provinciali scolastici sono prorogati per la durata di un anno scolastico rispetto alla loro scadenza. Tale norma si è resa necessaria nella eventualità di riuscire a « salvare » le elezioni dei consigli di classe, dei comitati degli studenti e dei genitori, essendo largamente scaduto il termine di 30 giorni.

L'articolo 25, nuovo rispetto al testo della Camera, è una norma transitoria in base alla quale, sino al primo rinnovo del Consiglio nazionale, la sostituzione dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta è effettuata mediante elezioni suppletive.

L'articolo 26, nuovo anch'esso, prevede la copertura finanziaria, mentre l'articolo 27 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Onorevoli colleghi, dopo aver brevemente riassunto la sostanza delle modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato, ribadendo la mia personale opinione che molte di tali modifiche sono più formali che sostanziali (e che alcune

di esse sono migliorative, soprattutto sul piano logico e della puntualità dei riferimenti alla legislazione precedente) chiedo l'approvazione della legge nella sua attuale formulazione, soprattutto in considerazione del fatto che anche quelle modifiche del Senato che non sono migliorative, non sono tuttavia tali da stravolgere la sostanza ed i contenuti del testo approvato dalla Camera.

Ritengo, comunque, opportuno che la Commissione nomini un Comitato ristretto per valutare le eventuali proposte di modifica del testo in esame.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta di nominare un Comitato ristretto, testé formulata dal relatore, abbia un carattere pregiudiziale potendo contribuire alla speditezza dei nostri lavori nel tentativo di superare gli eventuali dissensi che dovessero riscontrarsi tra le posizioni dei vari gruppi. Il Comitato ristretto — se non vi sono obiezioni — potrebbe essere composto, oltre che dal relatore e dal Presidente, dai deputati Bianchi Beretta, Caravita, Carelli, Covatta, Crucianelli, De Gregorio, Gandolfi, Giudice, Preti, Portatadino, Rallo, Sterpa e Teodori.

FERRI. Non condivido il significato dato dal relatore Scozia alle modifiche apportate dal Senato; io al contrario ritengo che alcune di esse siano tali da stravolgere, nei suoi criteri informativi, il testo licenziato dalla Camera. Chiedo pertanto che il provvedimento all'ordine del giorno, a norma del quarto comma dello articolo 92 del regolamento, sia rimesso all'Assemblea. Ciò non toglie comunque che si possa avviare il lavoro in sede di Comitato ristretto.

CARELLI. Sarebbe forse opportuno che, per il momento, il gruppo comunista soprasseda su tale richiesta, al fine di consentire al Comitato ristretto un primo esame dei problemi relativi al testo in discussione.

GUI. Chiedo al rappresentante del Governo da cosa il Governo stesso si senta

autorizzato a non indire le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali a durata annuale. Si è infatti già oltre il termine fissato dalla legge e si procede di rinvio in rinvio senza che, per altro, risulti prevedibile, allo stato delle cose, un tempestivo varo della legge di riforma degli organi collegiali.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Più che una domanda, questa mi sembra una sollecitazione.

In effetti il Governo aveva motivo di ritenere che fosse possibile, ancora in quest'anno, avere la nuova legge sugli organi collegiali, in modo da poter fare una convocazione unica per le votazioni. Da quanto ho invece sentito questa mattina, temo che non sia possibile realizzare in sede di Comitato ristretto un esame del provvedimento che apra prospettive di approvazione celere, pur nel rispetto del desiderio espresso da talune parti politiche rappresentate in Commissione di un esame attento delle modifiche apportate dal Senato; di conseguenza si pone con urgenza la questione relativa all'indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali a scadenza annuale.

Il Governo valuterà comunque l'invito dell'onorevole Gui alla luce della prospettiva emersa in relazione ai tempi di approvazione della legge, e comunicherà alla Commissione le proprie decisioni.

RALLO. Debbo far presente che la richiesta di rimessione all'Assemblea testé formulata dal gruppo comunista sarebbe stata avanzata dal gruppo del MSI-destra nazionale qualora avesse potuto disporre del prescritto *quorum* di deputati. Non posso pertanto che essere d'accordo con tale richiesta, anche se le mie motivazioni sono evidentemente del tutto opposte rispetto a quelle dei presentatori.

CASATI. Di fronte alla richiesta del gruppo comunista di rimessione all'Assemblea del provvedimento in esame, penso di dover fare alcune considerazioni. Ricordo innanzitutto che durante il precedente esame della proposta di legge pres-

so la nostra Commissione tutte le forze politiche si erano impegnate ad arrivare ad una rapida modifica degli organi collegiali della scuola. L'accordo era tale che fu pienamente giustificata la richiesta di rinvio delle elezioni relative al rinnovo degli organi collegiali annuali, proprio al fine di consentire che queste avvenissero sulla base della nuova normativa.

Ora, ci troviamo nuovamente ad esaminare la proposta di legge; i problemi sono rimasti, anzi, si sono aggravati, perché è trascorso molto tempo e ci troviamo già oltre la metà dell'anno scolastico. La richiesta di rimessione all'Aula ci deve rendere coscienti che l'*iter* legislativo sarà ulteriormente prolungato e certamente il provvedimento non potrà essere approvato prima della conclusione dell'anno scolastico, vista la mole di provvedimenti importanti che l'Assemblea è chiamata ad esaminare nei prossimi mesi, senza contare il fatto che, una volta modificata, la proposta dovrebbe ritornare all'esame del Senato.

A questo punto, risulta evidente la necessità che il ministro proceda comunque alla indizione delle elezioni degli organi collegiali della scuola.

FERRI. La questione non è nei termini prospettati dal collega Casati, perché nel corso del precedente esame del provvedimento il gruppo comunista si era impegnato per la sua rapida approvazione, mentre oggi si trova costretto a richiederne la rimessione all'Aula dopo un attento esame delle modifiche apportate dal Senato. L'accusa di ritardare l'*iter* va, dunque, rivolta al Senato che è intervenuto in maniera tale da alterare il senso del provvedimento.

Devo comunque chiarire che la nostra richiesta può essere in qualunque momento ritirata, purché si arrivi ad un accordo sui punti fondamentali del testo in esame.

PRESIDENTE. Non voglio entrare nel merito delle valutazioni politiche dei singoli gruppi, ma vorrei chiarire che, nel caso in cui il gruppo comunista insista

sulla sua richiesta di rimessione all'Assemblea, un eventuale successivo trasferimento del provvedimento in sede legislativa non potrebbe avvenire se non con il consenso unanime di tutti i gruppi, condizione questa che, sulla base delle dichiarazioni rese oggi, debbo presumere non sia facilmente realizzabile.

Nell'osservare comunque che le motivazioni addotte per richiedere la rimessione all'Aula del provvedimento chiamano in causa innanzitutto il Governo, vorrei contestualmente sottolineare come la situazione estremamente difficoltosa nella quale siamo venuti a trovarci dipende, in buona sostanza, da quanto il Parlamento deliberò nel 1979, essendo ministro della pubblica istruzione il senatore Valitutti, in merito al rinvio delle elezioni scolastiche al febbraio dell'anno successivo. Nel corso di queste ultime infatti si dimostrò chiaramente come fosse utopistico parlare di democrazia scolastica nel momento in cui veniva a mancare la partecipazione di una delle componenti di tale democrazia, cioè di quella studentesca. Vorrei che fosse chiaro per tutti questo quadro di riferimento, perché evidentemente la decisione che stiamo per prendere avrà conseguenze rilevanti. È per questo che mi permetto di far presente al gruppo comunista che, se fosse possibile soprassedere sulla richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento — senza con ciò far venire meno le ragioni, i motivi di riserva che i colleghi hanno — per consentire di avviare l'esame del medesimo in sede di Comitato ristretto, si potrebbero forse evitare conseguenze più gravi.

CARELLI, Vorrei soltanto aggiungere, a esplicitazione della proposta da me precedentemente avanzata, una considerazione che mi sembra importante, in quanto collegata ad elementi più complessi: noi sappiamo che questa miniriforma è lo stralcio di un discorso più generale in previsione del rinnovo complessivo che dovrà essere attuato in questo settore. Ferme restando le posizioni diversificate e le considerazioni sulla portata più o meno ampia delle modifiche apportate dal

Senato, desidero sottolineare come le preoccupazioni espresse dal gruppo comunista potrebbero essere forse fugate se nel corso dell'esame del provvedimento in sede di Comitato ristretto si realizzassero notevoli convergenze, da formalizzare eventualmente in appositi ordini del giorno, sulla riforma complessiva del sistema degli istituti di democrazia scolastica.

DE GREGORIO. Dagli interventi che si sono susseguiti questa mattina, mi pare evidenziato il disegno di voler attribuire alla nostra richiesta di rimessione all'Aula tutta la responsabilità dei ritardi che la legge ha subito.

A questo riguardo ritengo allora doveroso sottolineare alcune cose e prima di tutto, che la nostra è stata la parte politica più sensibile nel registrare le istanze del movimento degli studenti, istanze che stanno alla base del provvedimento in esame. Devo anche ricordare che siamo stati accusati (a volte in maniera pesante, non voglio ricordare i particolari) di aver strumentalizzato il movimento stesso che è nato invece in maniera autonoma, e che la democrazia cristiana è arrivata buona ultima nel presentare la sua proposta di legge, di cui abbiamo avuto il piacere di leggere lo stampato soltanto dopo aver concluso la discussione. Infine, in sede di Comitato ristretto il comportamento del gruppo comunista è stato tale che nessuno può incolparlo di aver ritardato l'opera legislativa per la cui accelerazione, anzi, ci siamo impegnati al massimo; non è poi da sottovalutare il comportamento tenuto dal gruppo comunista al Senato, che si è battuto perché da quel ramo del Parlamento il provvedimento venisse approvato nel testo licenziato dalla Camera.

Stando così le cose, accusare il partito comunista di voler ritardare l'iter del provvedimento mi sembra assurdo. La verità è che la maggioranza, al Senato, ha modificato in maniera sostanziale il testo licenziato dalla Camera sicché oggi non è possibile approvarlo così come esso si presenta, stravolto nei suoi significati fondamentali; la remissione all'Aula, stando

---

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1981

---

così le cose, si rende pertanto indispensabile. Voi ignorate o fingete di ignorare tutto questo e ci addossate una colpa che assolutamente non abbiamo, essendo noi impegnati sin dall'inizio perché questo provvedimento compisse il suo *iter* nel più breve tempo possibile.

Non soltanto, quindi, la responsabilità dei ritardi nell'approvazione della legge, ma anche delle possibili conseguenze negative che da ciò potranno derivare, ricade per intero sulle forze di maggioranza, ed in modo particolare sulla democrazia cristiana.

Il gruppo comunista, da parte sua, non può che confermare la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, avendo il gruppo comunista formalizzato la

richiesta di rimessione all'Assemblea della proposta di legge all'ordine del giorno, trasmetterò tale richiesta, che risulta appoggiata dal prescritto *quorum* di deputati membri della Commissione, al Presidente della Camera.

Si intende pertanto sospeso l'*iter* del provvedimento in sede legislativa, in attesa dell'assegnazione della proposta di legge alla competenza della Commissione in sede referente.

**La seduta termina alle 11,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO